

LA RIMOZIONE DEI MATERIALI IN CEMENTO-AMIANTO IN UNA STRUTTURA EDILE

L'applicazione del D.Lgs. 494/96 e ss.mm. relativo ai cantieri temporanei o mobili – Gli obblighi del committente (o responsabile dei lavori) a seconda dei casi che possono verificarsi - I dati essenziali del piano di lavoro per la rimozione e trasporto dei materiali contenenti amianto, ai sensi dell'art. 34, D.Lgs. 277/91 - Il Nulla osta e certificazione di restituibilità della struttura bonificata, rilasciati dall'A.s.l. –

di **Salvatore Esposito** – Tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro – ASL Paola (CS)

Tutti parlano spesso del problema amianto, anche se ognuno con conoscenze diverse, e dei danni che provocano le sue fibre se inalate dall'uomo. In genere quando i mass-media si occupano di questo problema, tra la gente si diffonde la confusione che diventa ancor più grave se alimentata dalla disinformazione. E proprio a causa della disinformazione nel 1997 io e il mio collega fummo denunciati alla Procura della Repubblica da parte di alcuni cittadini che avevano scambiato la lana di vetro rimasta dopo la bonifica di due silos, per amianto. Nella fattispecie, l'amianto, era applicato a spruzzo nella parte esterna di un silos, solo per uno spessore di circa 1 cm. totalmente rimosso durante la bonifica, e tutto ciò che rimaneva, per oltre 10 cm., era lana di vetro. Infatti, la bonifica del sito che avevamo certificato fu giudicata idonea dall'Autorità Giudiziaria. Chiunque, nella qualità di committente, datore di lavoro, dirigente, preposto o semplice cittadino, può trovarsi di fronte al problema amianto; per questo è necessario che ognuno conosca che cos'è l'amianto, che oggi troviamo soprattutto nelle costruzioni, e che cosa fare per rimuoverlo. Non mi soffermo sulle caratteristiche e sui danni che può provocare l'amianto, né entro nei dettagli della normativa vigente, ma cerco di affrontare in modo semplificato il problema sulle procedure che bisogna adottare dal momento in cui ci si trova di fronte a materiali in cemento-amianto che devono essere rimossi.

L'amianto

Il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi: actinolite; amosite; antofillite; crisotilo; crocidolite; tremolite (ex art.23, D.Lgs.277/91). In Italia, la più grande estrazione di amianto avveniva dalla miniera di Balangero (Piemonte), ora bonificata compreso tutto il territorio interessato. Le particolari caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche dell'amianto ne hanno permesso l'utilizzo in vari settori dell'industria meccanica, cantieristica e nell'edilizia. Nel corso degli anni, gli studi effettuati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno accertato che il rischio dovuto all'utilizzo di materiali contenenti amianto è



Foto 1 – Capannone con copertura in pannelli ondulati in cemento – amianto, in cattivo stato di conservazione

legato al potenziale rilascio e dispersione di fibre nell'aria. La pericolosità di tale fibre dipende dal rapporto lunghezza-diametro; una fibra di lunghezza superiore a 5 micron (millesima parte del millimetro) ed un diametro compreso tra 0,5 e 5 micron , se inalata può raggiungere il polmone provocando delle neoplasie. Accertato pertanto, che l'esposto alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto costituisce potenziale rischio a causa della riconosciuta cancerogenità delle fibre stesse, si è cercato di correre subito ai ripari. Con il D.Lgs. 15 Agosto 1991 n° 277 vengono introdotti nella legislazione, i primi orientamenti comunitari riguardanti la presenza di polveri di amianto nell'ambiente di lavoro. Si prescrivono le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, specificando le procedure di effettuazione della valutazione del rischio e fissando i limiti di esposizione entro i quali la concentrazione di tale sostanza si deve mantenere.

Con la Legge 27 Marzo 1992, n° 257, l'amianto viene messo al bando su tutto il territorio nazionale. Infatti, si vieta l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto. Detta legge regola inoltre le procedure di smaltimento e bonifica dell'amianto esistente nei normali ambienti di vita, il trattamento dei rifiuti e la sicurezza dei materiali sostitutivi.

Successivamente con il D.M. 6 Settembre 94 e D.M. 14.05.96 vengono stabilite le specifiche metodologie e relativa normativa per quanto attiene le operazioni di bonifica dei materiali contenenti amianto. Quello che più ci interessa è la classificazione che viene fatta degli elementi strutturali a rischio, suddividendo i materiali pericolosi in:

- a) materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;
- b) rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
- c) materiali in cemento-amianto usati per coperture.

La pericolosità di questi materiali, come già accennato, è proporzionata alle fibre aerodisperse nell'ambiente, le quali, se inalate da persone possono generare neoplasie. Pertanto, è necessario accertare la friabilità di un materiale per individuare quello che è più in grado di rilasciare le fibre " Killer ".

Tra i tipi di materiali più friabili , vi sono i rivestimenti isolanti di tubazioni o caldaie, ricoprimenti a spruzzo e rivestimenti isolanti , corde, tessuti etc..

Per quanto attiene i prodotti in cemento-amianto , definiti " compatti " , il rilascio di fibre può avvenire se gli stessi sono perforati, abrasi, spazzolati oppure deteriorati dagli agenti atmosferici; pertanto questi ultimi sono da ritenersi, in linea di massima, meno pericolosi dei materiali " friabili".

A tal proposito è necessario effettuare una valutazione dei rischi al fine di valutare se i materiali che abbiamo individuato sono " friabili" o " compatti", il loro stato di conservazione e il contesto in cui sono utilizzati.

Da una attenta valutazione è possibile stabilire se l'amianto deve essere incapsulato, confinato o rimosso. Le prime due procedure consistono nel " rinchiudere " l'amianto e tenerlo sotto controllo, per poi lasciarlo ai posteri (considerazione strettamente personale); la terza procedura è la più sicura perché il pericolo viene totalmente eliminato.

L'amianto negli edifici : che fare?

Ancora oggi è facile vedere, affacciandosi dalla finestra del proprio ufficio , di casa, o camminando per strada, coperture di edifici e capannoni industriali



Foto 2: Lastre ondulate in cemento-amianto, su teli di polietilene per l'imballaggio.

in lastre ondulate in cemento-amianto

(Foto1); viaggiando in treno , soprattutto lungo le coste meridionali , spesso si vedono sulle coperture delle case, cassoni per l'accumulo di acqua realizzati in cemento-amianto; in vecchie centrali ancora si trovano le canne fumarie , realizzate con il suddetto materiale. Purtroppo, è ancora possibile accertare, in vecchie strutture pubbliche, la presenza di rivestimenti isolanti di tubazioni o caldaie in amianto.

Nel settore edilizio, l'elevato impiego dei materiali contenenti amianto si è registrato soprattutto negli anni '80 con la produzione di tubi, lastre ondulate e piane , grondaie, canne fumarie e cassoni per la raccolta dell'acqua; sono stati inoltre utilizzati come isolante acustico nelle scuole, palestre, uffici e come isolante termico nei soffitti di capannoni industriali.

I materiali utilizzati in edilizia sono la maggior parte in cemento-amianto, per cui si può affermare che essi rappresentano un potenziale pericolo e solo in certe circostanze un pericolo reale.

A tal proposito è opportuno precisare che per valutare lo stato di degrado dei suddetti materiali, è necessario , come già accennato in precedenza, valutarne la friabilità, la presenza di sfaldamenti, crepe o rotture e lo stato della superficie (con una lente di ingrandimento è possibile accertare se vi sono affioramenti di fibre).

Parlare di demolizione o rimozione di materiali contenenti amianto, in linea generale diventa un problema molto difficile da trattare in un articolo; ciò che può interessare la maggior parte degli utenti, secondo la mia esperienza, sono le procedure da adottare per la rimozione dei suddetti materiali.

Per la demolizione o rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici, strutture, apparecchi etc., è obbligo, da parte del datore di lavoro della ditta esecutrice dei lavori, redigere il piano di lavoro ai sensi dell'art. 34, del D.Lgs. 277/91.

Tale piano , contenente tutte le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori e dell'ambiente, deve essere trasmesso preventivamente entro 90 giorni dall'inizio dei lavori, all'organo di vigilanza presso il Dipartimento di prevenzione dell' A.s.l. competente per territorio.

L'organo di vigilanza, valuta il piano di lavoro e se lo stesso non è ritenuto idoneo, può imporre prescrizioni vincolanti ; viceversa, il Responsabile del Dipartimento rilascia nulla-osta per i lavori di rimozione dell'amianto di cui un fax-simile è riportato all' allegato A . Si precisa che l'obbligo del piano di lavoro sussiste solamente per quanto concerne la demolizione o rimozione e non per interventi di manutenzione dell'amianto (confinamento o incapsulamento).

Il piano di lavoro (ex art. 34 D.Lgs. 277/91)

Il piano di lavoro per la demolizione o rimozione dell'amianto ovvero di materiali contenenti amianto è in linea di massima uguale a tutti gli altri , con la sola variante della descrizione del tipo di materiale che si deve abbattere o rimuovere .

Nella prima parte del piano vanno indicati tutti i dati utili relativi alla impresa esecutrice dei lavori nonché quelli del committente, sia esso privato che pubblico. Successivamente deve essere effettuata una descrizione generale dell'intervento da eseguire indicando se il sito da bonificare è relativo ad un fabbricato per civile abitazione, edificio pubblico, capannone industriale etc..



Foto 3 : Deposito temporaneo dei materiali in cemento-amianto, in container.

Nella suddetta descrizione devono essere riportati i tipi di materiali da rimuovere e cioè se si tratta di canne fumarie, serbatoi per l'accumulo dell'acqua, o lastre ondulate per copertura, nonché la loro collocazione. E' opportuno evidenziare se i lavori da eseguire avvengono in un sito dove già è operante un cantiere ed indicare in tal caso le imprese che operano, anche se non in contemporanea, al fine di accertare se i lavori che andranno ad effettuarsi rientrano nell'applicazione del D.Lgs. 494/96 e ss.mm.. Inoltre deve essere indicata la data di inizio dei lavori e la durata presumibile degli stessi.

Nel piano di lavoro deve essere descritto l'allestimento del cantiere con le delimitazioni delle aree nelle quali dovranno avvenire tutte le operazioni inerenti alla rimozione dei materiali in cemento-amianto; nella fattispecie è opportuno relazionare e documentare, con servizio fotografico, il materiale da rimuovere e la sua tipologia.

Per quanto riguarda le procedure operative è necessario che siano riportati nei minimi dettagli i vari passaggi che andranno ad effettuarsi e precisamente dalla bagnatura, alla rimozione, all'imballaggio (Foto 2), nonché al deposito temporaneo dei materiali contenenti amianto che può avvenire preferibilmente nel container destinato al trasporto (Foto 3). Si precisa che l'area inerente allo stoccaggio provvisorio del materiale rimosso, non dovrà essere delimitata se i lavori sono di poca entità, cioè ultimati entro la giornata lavorativa. Dovrà inoltre essere descritta la segnaletica utilizzata e la sua collocazione (Foto 4). Non bisogna dimenticare che se i lavori avvengono presso un cantiere già operante, si possono utilizzare le strutture esistenti, altrimenti bisogna allestirne uno ex novo. Per quanto riguarda la cantieristica, nel piano di lavoro devono essere rispettate le norme relative al D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.P.R. 164/56 e specificate tutte le attrezzature da utilizzare. Per l'utilizzo dell'impianto elettrico ci si deve attenere a quanto imposto dalla Legge 46/90 e dal D.P.R. 462/2001, mentre per quanto riguarda l'unità di decontaminazione deve essere rispettato il D.M. 6.9.94 che stabilisce i requisiti che detta unità deve possedere (Foto 5). Nel piano di lavoro devono inoltre essere elencate tutte le attrezzature ed i D.P.I. (con marcatura CE) utilizzati durante i lavori.

Nella parte conclusiva del piano di lavoro devono essere riportati i dati relativi:

- 1) all'impresa incaricata al trasporto dei rifiuti;
- 2) all'automezzo utilizzato per il trasporto;
- 3) alla discarica autorizzata dove confluiranno i materiali rimossi.

Al suddetto piano deve essere allagata la sottoelencata documentazione:

- a) Documento di valutazione del rischio (> a 10 dipendenti) o autocertificazione (< a 10 dipendenti) D.Lgs. 626/94 e ss.mm., dell'impresa esecutrice dei lavori;
- b) planimetria (scala 1:100) dell'edificio con indicazione dell'area destinata al deposito temporaneo dei materiali da rimuovere;
- c) certificazione analitica dei materiali da rimuovere con la relativa documentazione fotografica;
- d) libretto di omologazione del ponteggio metallico, se utilizzato;
- e) libretto di manutenzione e d'uso di tutte le apparecchiature utilizzate;
- f) copia dei certificati di omologazione e delle verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento utilizzati;
- g) elenco degli operai da utilizzare durante i lavori;



Foto 4 :Segnaletica posta all'ingresso del cantiere.

- h) copia degli attestati di formazione dei singoli lavoratori ;
- i) copia dei certificati del medico competente attestante la idoneità dei singoli lavoratori alle mansioni loro attribuite;
- j) certificazione tecnica dei dispositivi di protezione individuali;
- k) documentazione della valutazione effettuata relativa al rischio amianto;
- l) schede di sicurezza dei prodotti da utilizzare;
- m) copia dell'autorizzazione del trasportatore;
- n) copia dell'autorizzazione della discarica dove dovranno confluire i materiali rimossi;
- o) certificato di conformità dell'impianto elettrico (L.46/90) e attestato di conformità dell'impianto di messa a terra (D.P.R. 462/01) .

Il piano di lavoro deve essere firmato dal responsabile dell'impresa esecutrice dei lavori.

Certificazione della struttura bonificata

Dopo aver rimosso i materiali contenenti amianto, è necessario attestare che la struttura è stata bonificata ; tale certificazione deve essere rilasciata dall'A.s.l. competente territorialmente e precisamente dal dirigente del Dipartimento di prevenzione che in precedenza ha rilasciato il nulla-osta ai lavori. Pertanto, il personale ispettivo deve effettuare un sopralluogo presso la suddetta struttura ed accertare che non vi sia presenza di residui dei materiali rimossi. Accertatane l'assenza , il personale ispettivo predispone un campionamento dell'aria per la determinazione delle fibre aerodisperse.

Al fine di poter dichiarare la struttura bonificata è necessario che dal risultato delle analisi effettuate sia riscontrata una concentrazione media di fibre di amianto aerodisperse non superiore a 2 ff/l (fibre per litro). Successivamente il Dirigente del dipartimento di prevenzione dichiarerà il manufatto bonificato .

Un modello di certificazione della restituibilità di ambienti bonificati è quello di cui all'allegato **B**.




Foto 5 : Unità di decontaminazione.

Gli obblighi del committente (o responsabile dei lavori)

Gli obblighi del committente, quando si trova di fronte alla rimozione di materiali contenenti amianto , sono diversi a seconda dei casi che possono verificarsi .

1° caso : Si devono rimuovere dei materiali in cemento-amianto da un manufatto – (entità lavorativa presunta superiore a 200 uomini /giorni)

Il committente deve **incaricare** un'impresa per la rimozione e il trasporto di materiali in cemento-amianto. Si fa rilevare che la stessa impresa "potrebbe" anche effettuare i lavori di messa in opera dei materiali " alternativi " a quelli rimossi. Pertanto, quando ad operare è una sola impresa, con entità lavorativa presunta superiore a 200 u/g , il committente deve **trasmettere**, prima dell'inizio dei lavori, all'A.s.l. e alla Direzione provinciale del lavoro competenti territorialmente, la notifica preliminare ai sensi dell'art. 11, comma1, lettera c), D.Lgs. 494/96 e ss.mm..

2° caso: Lavori di ristrutturazione di un manufatto e rimozione di materiali in cemento-amianto. Le imprese interessate sono due , una per la ristrutturazione e l'altra per la rimozione e trasporto del materiale contenente amianto - (entità lavorativa presunta inferiore a 200 u/g)-

Nella fattispecie, nel cantiere si troveranno ad operare, anche se non contemporaneamente , due imprese . A prescindere dalla durata dei lavori, **il committente** , oltre a **trasmettere** all'Asl e alla Direzione provinciale del lavoro la notifica preliminare (ex art. 11,D.Lgs. 494/96 e ss.mm.), deve **designare** il coordinatore per la progettazione (che redige il P.S.C.) e successivamente, prima di affidare i lavori stessi , il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ciò è stabilito dall'art. 3, comma 3, lettera b), D.Lgs. 494/96 e ss.mm. poiché il rischio amianto è contemplato nell'allegato II del precitato decreto. Il committente deve inoltre **comunicare** alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori che devono essere in possesso dei requisiti professionale di cui all'art.10.

3° caso: Nel corso della ristrutturazione di un manufatto , lavori eseguiti da una sola impresa (entità lavorativa presunta superiore a 200 u/g), vengono rinvenuti materiali in cemento-amianto che devono essere rimossi.

In questo caso **il committente** deve **incaricare** un' impresa per la rimozione e il trasporto dei materiali in cemento-amianto (Foto 6). Le imprese che si troveranno ad operare , anche se non in contemporanea, saranno due.

Poiché detti lavori inizialmente rientravano solo nell'applicazione dell'art. 11, comma 1, lettera c) D.Lgs. 494/96 e ss.mm. (trasmissione notifica preliminare poiché vi è una sola impresa la cui entità presunta di lavoro è superiore a 200 uomini/giorni) , con il subentrare della seconda impresa, il committente deve : **trasmettere** l'aggiornamento della notifica preliminare agli enti interessati e **designare** il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (ex art. 3, comma 4-bis, D.Lgs.494/96 e ss.mm.) che deve redigere il piano di sicurezza e coordinamento e predisporre il fascicolo del fabbricato (ex art. 5,comma 1-bis, D.Lgs. 494/96 e ss.mm.), solo per le opere effettuate .

Il committente deve inoltre **comunicare** alle imprese il nominativo del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

4° caso: Nel corso della ristrutturazione di un manufatto , lavori eseguiti da più imprese (entità lavorativa presunta superiore a 200 u/g), vengono rinvenuti materiali in cemento-amianto, da rimuovere.

In questa ipotesi **il committente** deve **incaricare** un' impresa per la rimozione e il trasporto dei materiali in cemento-amianto.

Poiché i lavori di ristrutturazione erano eseguiti da più imprese e l'entità lavorativa presunta era superiore a 200 u/g , rientravano nell'applicazione del D.Lgs. 494/96 e ss.mm.. Pertanto, il



Foto 6: Lavoratori qualificati, durante le fasi di rimozione delle lastre ondulate in cemento-amianto

committente aveva già designato sia il coordinatore per la progettazione, (ex art.3, comma 3, lettera a) , che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (ex art. 3, comma 4), nonché trasmessa all'Asl e alla Direzione provinciale del lavoro, competenti territorialmente, la notifica preliminare ai sensi dell'art.11, comma 1, lettera a).

Pertanto, prima che l'impresa incaricata per la rimozione e trasporto dei materiali in cemento-amianto inizi i lavori, il committente ha il solo obbligo di **aggiornare** la notifica preliminare trasmessa precedentemente . E' opportuno precisare che l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento , nella fattispecie, spetta al coordinatore per l'esecuzione dei lavori (ex art.5 , comma 1, lettera b), D.Lgs. 494/96 e ss.mm.).

Conclusioni

In questo articolo ho trattato in modo semplificato le varie fasi necessarie alla rimozione dei materiali in cemento-amianto, sottolineando gli obblighi del committente a seconda dei casi che si presentano. Non bisogna comunque dimenticare che la problematica amianto è molto vasta ed è stata già trattata in modo approfondito da parte di esperti del settore sia dal punto di vista tecnico che medico. E' stato ormai accertato che il rischio amianto è legato al potenziale rilascio e dispersione di fibre nell'aria che, se inalate dall'uomo, sono responsabili delle neoplasie al polmone. La bonifica dei materiali contenenti amianto è quindi l'unico mezzo per impedire che gli stessi possano arrecare danno alla salute pubblica , poiché ognuno di noi , a mio parere, potrebbe essere un " esposto " .

Oggi il nostro territorio è come un campo minato: materiali contenenti amianto sono sparsi ovunque, e come le mine , i danni saranno visibili anche a distanza di molti anni. Infatti, è stato accertato che l'insorgere delle patologie legate all'amianto è caratterizzata da un lungo intervallo di tempo che va dall'esposizione alla comparsa della malattia stessa.

Ci auguriamo che le Regioni e tutti gli enti interessati continuino ad occuparsi del problema, affinché vengano bonificati tutti gli ambienti dai pericoli derivanti dall'amianto.

allegato A

REGIONE

Azienda Sanitaria Locale n ...

Dipartimento di Prevenzione

.....

Tel.

.....lì ,.....

Spett.le

(Impresa esecutrice dei lavori).....

.....

.....

Prot.

E,p.c. Ispettore

.....

SEDE

OGGETTO: Rilascio Nulla Osta per bonifica sito, da materiali contenenti AMIANTO.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Visto il piano di lavoro per la rimozione e trasporto dei materiali contenenti amianto, presentato in data.....prot....., dall'impresa esecutrice....., ai sensi dell'art. 34,D.Lgs 277/91;

vista la notifica preliminare trasmessa in data....., prot.....dal committente (o responsabile dei lavori) ai sensi dell'art.11 D.Lgs 494/96 e ss.mm. (*);

accertato che l'organo di vigilanza di questo Dipartimento non ha apportato modifiche al suddetto piano, poiché ritenuto idoneo;

visto il D.M. 6 Settembre 1994;

NULLA OSTA

per l'esecuzione dei lavori relativi alla rimozione di presso la strutturasita in via.....del Comune di..... il cui proprietario è il Sig.....

Si fa rilevare che il responsabile dell'impresa esecutrice, dovrà comunicare in tempo utile, il giorno e l'ora di inizio dei lavori da eseguire , all'ispettore, incaricato alla vigilanza delle operazioni di bonifica.

Il responsabile del dipartimento di prevenzione

(Dr.....)

(*) La notifica preliminare deve essere trasmessa solo nei casi previsti dall'art.11 del D.Lgs. 494/96 e ss.mm.

Le spese relative al sopralluogo ispettivo ed alla determinazione della concentrazione di fibre aerodisperse, sono a carico del committente i lavori di bonifica.

REGIONE
Azienda Sanitaria Locale n°
.....hì.....
Dipartimento di Prevenzione
.....
Tel.

Sig.
(committente).....

Spett.le
(Impresa esecutrice dei lavori)
.....
.....

Prot.

**Certificazione di restituibilità di ambienti bonificati
dalla presenza di materiale contenente AMIANTO.**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Vista la documentazione trasmessa a questo Dipartimento in data.....prot.....
dall'impresa esecutrice dei lavori relativi a.....;
preso atto che dalla suddetta documentazione si evince:

- 1) la comunicazione di fine lavori;
 - 2) il quantitativo di materiale rimosso;
 - 3) la valutazione analitica del campione di materiale prelevato;
 - 4) il monitoraggio ambientale ,delle aree circostanti il cantiere di bonifica , eseguito dall'inizio delle operazioni di disturbo dell'amianto fino alle pulizie finali;
- che da un'accurata ispezione visiva dell'ispettore.....,di questo Dipartimento, è stato accertato l'assenza di residui di materiali contenenti amianto entro l'area in cui si è intervenuti;
che sono state eseguite, valutazioni della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse mediante l'uso del SEM (microscopia elettronica in scansione);
che dalle analisi effettuate nell'area interessata è stata riscontrata una concentrazione media di fibre aerodisperse non superiore alle 2 ff/l;
Visto il D.M. 6 Settembre 1994;

CERTIFICA

che la strutturasita alla viadel Comune di
il cui proprietario è il Sig.....è **stata bonificata da materiali
contenenti amianto** per cui la stessa può essere rioccupata con sicurezza.

Il responsabile del dipartimento di prevenzione
(Dr.....)

L'ispettore
.....

L'onere della certificazione è a carico del committente dei lavori di bonifica